TESTO UNICO CONSIGLI PROVINCIALI DELL'ECONOMIA CORPORATIVA E SUGLI UFFICI PROVINCIALI DELL'ECONOMIA CORPORATIVA

# Art. 48

## Art. 28, commi dal terzo al settimo, della legge 18 aprile 1926, n. 731

Per le societa' legalmente costituite, l'obbligo della denuncia spetta agli amministratori e, sino all'omologazione dell'atto costitutivo, a chi ha espresso mandato per le pratiche relative all'omologazione stessa. La denuncia deve essere fatta entro quindici giorni dalla costituzione della Societa' o dall'inizio dell'esercizio commerciale, industriale o agricolo se si tratti di azienda appartenente a societa' regolarmente costituite o a singoli individui. Alla denuncia della costituzione della societa' deve seguire il deposito delle copie degli atti omologati e pubblicati a norma di legge, entro quindici giorni dall'avvenuta pubblicazione. Entro lo stesso termine, debbono essere denunciate le eventuali modificazioni avvenute nello stato di fatto e di diritto delle societa' e delle ditte singole. La cessazione dell'esercizio e lo scioglimento delle societa' debbono essere denunciati entro quindici giorni dalla data in cui avvengono.

Testo in vigore; le versioni precedenti non sono disponibili

### RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Testo unico Consigli provinciali dell'economia corporativa e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa |
| Estremi | Regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 21 dicembre 1934 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-consigli-provinciali-dell-economia-corporativa-e-sugli/art-48-art-28-commi-dal-terzo-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

al-settimo-della-legge-18-aprile-1926-n-731